

**Lotto 2 sub c) - Assicurazione All Risks – ELETTRONICA**

**ARECHI MULTISERVICE S.p.A.**

**Viale Andrea de Luca n° 22/I**

**84131 Salerno**

**C.F. e P.IVA 03704200652**

---

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE**

**ALL RISKS – ELETTRONICA**

**Viras International Insurance Broker S.p.A.**

Sede Legale e Direzione

Centro Direzionale Isola A 2 – 80143 Napoli

Tel. +39 081 9710611 Fax +39 081 9710612

info@gruppoviras.com      www.gruppoviras.com

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si debbono intendere per:

<b>ASSICURAZIONE</b>	Il Contratto di assicurazione
<b>POLIZZA</b>	Il Documento che prova l'assicurazione
<b>CONTRAENTE</b>	L'Amministrazione che stipula l'assicurazione
<b>ASSICURATO</b>	Il Soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>SOCIETA' / ASSICURATORI COMPAGNIA/ IMPRESA</b>	L'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione
<b>BROKER</b>	La Viras International Insurance Broker S.p.A. e Lenza Broker Srl, in qualità di Broker di Assicurazione, di cui all'Art. 109 comma 2 lettera B) del D.Lgs 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private) dell'Azienda, che opera in base all'art. 120, comma 2 lett. a) del suindicato decreto, a cui sono affidate la gestione e l'esecuzione dei contratti. La Viras International Insurance Broker S.p.A. è l'Impresa designata ad intrattenere rapporti con l'Amministrazione e gli Assicuratori.
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>RISCHIO</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro
<b>SINISTRO</b>	il verificarsi del evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>INDENNIZZO INDENNITA' RISARCIMENTO</b>	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o agli aventi diritto in caso di sinistro
<b>SCOPERTO</b>	L'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista dalle norme contrattuali sulla somma liquidabile a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, viene detratto da detta somma, resta ad esclusivo carico dell'Assicurato
<b>FRANCHIGIA</b>	L'importo, o la percentuale, eventualmente, previsto dalle norme contrattuali e che, in caso di sinistro, resta a carico esclusivo dell'Assicurato, o degli aventi diritto
<b>LIMITE DI INDENNIZZO LIMITE DI RISARCIMENTO</b>	la somma massima dovuta dalla Società
<b>PERIODO DI ASSICURAZIONE</b>	Il periodo pari o inferiore a 36 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto
<b>DATI</b>	Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dai programmi

<b>PROGRAMMI</b>	Sequenza d'informazioni che costituiscono l'insieme delle operazioni e/o istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore, sviluppati da dipendenti dell'Assicurato, Società specializzate, o prestatori d'opera dallo stesso incaricati
<b>SUPPORTI DI DATI</b>	Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata, ecc.) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.
<b>SOFTWARE</b>	Programmi di base e/o programmi acquisiti o creati appositamente dall'Assicurato.
<b>PROGRAMMI DANNOSI</b>	Si intende un programma in grado di: <ul style="list-style-type: none"><li>- alterare, danneggiare o attaccare un sistema informatico, un hardware ed i relativi contenuti informatici (programmi, dati);</li><li>- di rendere disponibili gli accessi ad utenti non autorizzati;</li><li>- di far eseguire operazioni non previste dal legittimo amministratore di sistema.</li></ul>
<b>APPARECCHIATURE ELETTRONICHE D'UFFICIO</b>	Computers, centralini, fotocopiatrici, fax, terminali e apparati edp, scanner, sistemi di comunicazione, telefoni, televisori, registratori, macchine da scrivere e da calcolo, antifurti ed altre apparecchiature elettroniche e tutti i macchinari, le apparecchiature, gli impianti, le attrezzature elettriche ed elettroniche, radar, centrali e periferiche, a impiego fisso e mobile, componenti, accessori, hardware, software, archivi e supporti dati inclusi
<b>APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE ALL'ESTERNO DELL'UBICAZIONE</b>	Apparecchiature elettriche ad impiego mobile di varie marche e modelli, compresi relativi accessori e pertinenze quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: computers portatili, stampanti, ricetrasmittenti, radiomobili e cellulari, teodoliti informatici, stereoscopi, sismografi, vibrometri, georesistivimetro, apparecchiature cinematografiche, telecamere, risponditori telefonici, quant'altro descritto alla precedente definizione di apparecchiature elettronica, utilizzabili per natura e caratteristiche costruttive, dall'Assicurato.
<b>VIRUS</b>	Programma dannoso che possiede internamente la capacità di replicarsi e/o riprodursi e/o diffondersi in programmi, aree di sistema operativo, aree di sistema informatico.
<b>UBICAZIONE DEL RISCHIO</b>	Le strutture dell'Amministrazione e qualsiasi altra struttura convenzionata con l'Amministrazione, o al di fuori delle stesse per quegli enti per i quali è compatibile l'utilizzazione esterna.
<b>CONCILIAZIONE</b>	La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D.Lgs. 4/03/2010 n° 28 e ss.mm.ii.)
<b>MEDIAZIONE</b>	L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.Lgs. 4/03/2010 n° 28 e ss.mm.ii.)

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

La presente polizza è retta, esclusivamente, dalle condizioni che seguono, eventuali moduli aggiuntivi degli Assicuratori saranno sottoscritti unicamente per le relative procedure di formalizzazione.

Le Parti prendono atto ed accettano che il Contraente, per ragioni di natura formale, amministrativa e contabile, necessita di ricevere gli originali dei documenti assicurativi per poter effettuare il relativo pagamento.

Si precisa, infine, che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare i pagamenti nei termini temporali previsti, esclusivamente se, in quel momento, sussistono le condizioni previste dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo e non limitativo: verifiche fiscali, contributive ecc.), e che, in caso contrario, l'eventuale tardivo pagamento non costituisce motivo di sospensione e/o decadenza della copertura assicurativa.

**1 | DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA – PAGAMENTO DEL PREMIO**

La presente assicurazione ha effetto e copertura automaticamente dalle ore 24 del giorno dell'aggiudicazione e scadenza alle ore 24 del .../.../.... Il premio verrà corrisposto in rate annuali scadenti il .../... di ogni anno.

Alla scadenza contrattuale la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, fatte salve eventuali previsioni di legge circa la possibilità di prorogare il contratto a seguito di accordo tra le Parti.

E' facoltà del Contraente, entro i 15 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

Gli Assicuratori si impegnano ad accettare tale richiesta per un periodo di 90 giorni, alle medesime condizioni normative – economiche in vigore al momento della richiesta del Contraente, fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo "FACOLTÀ BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO"

In ogni caso rimane facoltà degli Assicuratori e del Contraente, disdire il presente contratto ad ogni scadenza annuale del medesimo con preavviso di 90 giorni.

A parziale deroga dell'Art.1901 del C.C. e ss.mm.ii., la prima rata di premio, come pure le eventuali appendici future, potrà essere pagata entro e non oltre 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura, che altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.

A parziale deroga dell'Art.1901 del C.C. e ss.mm.ii., se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi entro 60 giorni dalla data di scadenza della polizza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

Gli Assicuratori prendono atto che il pagamento dei premi viene effettuato al Broker (vedasi Definizione) e riconoscono che tale pagamento è liberatorio, ai fini dell'Art. 1901 del Codice Civile, per il Contraente.

Ai fini della copertura assicurativa farà fede la data della relativa comunicazione d'incasso scritta del suddetto Broker, che trasmetterà i relativi importi agli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari del servizio con le modalità e nei termini temporali normalmente previsti dagli accordi di collaborazione tra Broker ed Assicuratori.

L'Amministrazione ha il diritto, in qualsiasi momento, di allineare in un'unica data od in un unico mese tutte le scadenze dei contratti, sulla base delle proprie esigenze, o di chiedere ed ottenere un diverso frazionamento, senza che ciò comporti costi aggiuntivi ai premi pro rata, calcolati in un 360° per ogni giorno di garanzia.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto ed in tempo utile alla copertura al Broker e/o alla Società, a mezzo raccomandata o telex o telefax e che il pagamento venga effettuato entro e non oltre i 30 gg successivi a tale comunicazione.

2	TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
---	--

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

3	COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione)
---	--

L'assicurazione può essere divisa per quote tra diverse Società, in caso di sinistro, la Società Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società Delegataria, concorreranno nel pagamento dell'indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Con la firma della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che la Compagnia Delegataria abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con le Coassicuratrici.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Coassicuratrici.

4	GESTIONE DELLA POLIZZA –CLAUSOLA BROKER – FORMA DELLE COMUNICAZIONI
---	--

Le Parti convengono, in ogni caso, che per tutta la durata del Contratto, ivi comprese le proroghe e/o le appendici, anche di regolazione del premio:

- 1 la gestione e l'assistenza nell'esecuzione del presente Contratto, con esclusione della potestà contrattuale, che resta di esclusiva competenza del Contraente, è affidata al Broker (vedasi Definizione);
- 2 agli effetti dei termini temporali fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente e/o Assicurato, agli Assicuratori, si intenderà come fatta dal Contraente e/o dall'Assicurato e viceversa, parimenti ogni comunicazione fatta al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori;
- 3 tutte le comunicazioni fra le Parti e le eventuali modifiche del contratto, debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto con lettera raccomandata A/R, telex, fax o altro mezzo ritenuto idoneo;
- 4 la remunerazione del Broker è a carico degli Assicuratori aggiudicatari e/o affidatari del servizio e dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dagli Stessi alla propria rete di vendita, tale remunerazione non rappresenta, in ogni caso, un onere aggiuntivo al premio di polizza per il Contraente.

5	MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
---	------------------------------

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

6	FORO COMPETENTE
---	-----------------

Foro competente, per qualsiasi controversia e per decidere circa l'esecuzione della presente polizza, si dichiara quello del luogo ove ha la sede il Contraente.

7	IMPOSTE E TASSE
---	-----------------

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### 8 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati alle commesse pubbliche ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), e, ove previsto, il Codice Unico del Progetto (CUP).

Il mancato assolvimento degli obblighi previsto dall'art. 3 della Legge n° 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3 comma 8 della Legge .

La presente disposizione, nonché tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia (Legge n° 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.), riguardano la Società e la cd "filiera" delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto.

#### 9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e Comunitaria.

#### 10 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

#### 11 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 CODICE CIVILE).

#### 12 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio (anche in pro rata temporis) o le rate di premio successive alla prima comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 CODICE CIVILE) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### 13 ALTRE ASSICURAZIONI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro però l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

#### 14 VARIAZIONI NORMATIVE

Nel caso in cui vi fossero variazioni normative oppure nuova e/o diversa giurisprudenza in materia, come pure interpretazioni e/o pareri delle medesime, tali da rendere, ad insindacabile giudizio del Contraente, incompatibile, totalmente od anche parzialmente, il presente contratto con le stesse, le Parti concordano sin d'ora di provvedere, tempestivamente, alla relativa riformulazione e/o

aggiornamento della normativa contrattuale, fatte salve diverse disposizioni di legge e fermi restando i reciproci diritti derivanti dal presente contratto.

15	VARIAZIONE DEL CONTRAENTE
----	---------------------------

In caso di fusione, scorporo, incorporazione, trasformazione o cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con il nuovo Contraente o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dal Contraente, od aventi causa, entro il termine di 60 giorni dal loro verificarsi, alla Società, la quale nei 30 giorni successivi, o minor termine, in base all'urgenza, comunicherà l'eventuale nuovo premio, in funzione del maggiore o minore rischio.

16	BUONA FEDE
----	------------

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

17	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
----	-------------------------------

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

18	ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI NORMALMENTE COMPRESSE NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA PRESTATI DAL COSTRUTTORE E/O VENDITORE E/O LOCATORE E/O SOCIETA' SPECIALIZZATA DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE
----	--

Sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici e tecnici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;
- c) eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
- d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

19	LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO
----	------------------------------

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del C.C. e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

20	DIRITTO DI ACCESSO E DI ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
----	---

La Società ha sempre il diritto di accertare, in ogni ragionevole momento e a mezzo dei propri incaricati, l'efficienza dei beni assicurati.

**NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI**

**21 | OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno o le perdite o ridurre al minimo ogni interruzione o intralcio all'attività; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- b) fare denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni dall'accadimento del fatto o da quando l'Ufficio preposto ne sia venuto a conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di incendio; presumibilmente doloso, furto o rapina o di altro sinistro presumibilmente doloso, fare, nei trenta giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento o la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dall'indennizzo;
- e) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, del materiale e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato, non avviene entro dieci giorni dall'invio di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

**22 | FACOLTA' BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata a/r. In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso di recesso da parte degli Assicuratori, qualora tra la data di comunicazione e l'effetto del recesso, intercorra una scadenza di periodo, con conseguente pagamento del premio, quest'ultimo sarà corrisposto pro-rata e calcolato per il periodo intercorrente tra la scadenza del periodo e l'effetto del recesso.

Non è ammesso il recesso della Società dalle garanzie di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato con conseguente adeguamento del premio.

**23 | OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

La Società si impegna a fornire, periodicamente, al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato e dell'eventuale franchigia da recuperare);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione del nominativo, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.



Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita, possibilmente al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, anche a contratto scaduto ed entro 30 giorni dalla richiesta.

24	<b>ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO E DELLE PERDITE</b>
----	--

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno e/o delle perdite, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro, o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

25	<b>DETERMINAZIONE DEL DANNO – VALORE A NUOVO</b>
----	--

Nel caso di danni suscettibili di riparazione, la Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per:

1. la fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, compresi gli eventuali diritti doganali e di dazio;
2. la mano d'opera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio del bene danneggiato, calcolata a tariffa normale;
3. i trasporti per via ordinaria, compresi quelli aerei;
4. riparazioni provvisorie.

Tali spese si intendono limitate al ripristino del bene danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori al sinistro, rimanendo a carico dell'assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni. Se alcune parti sono irreparabili, la Società liquiderà un indennizzo pari al più recente costo delle parti stesse praticato dal fabbricante o dal fornitore.

Nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

5. si stima il valore a nuovo al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio colpito dal sinistro stesso;
6. si stima il valore ricavabile dagli eventi residui.

L'ammontare del danno è pari all'importo stimato al punto 5, defalcato dell'importo stimato al punto 6.

Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dell'impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo e uguale o equivalente, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

Questa estensione di garanzia riguarda solo impianti o apparecchi in stato di attività ed è prestata a condizione che i lavori di rimpiazzo o di riparazione siano eseguiti entro un periodo di tempo ragionevole.

26	<b>MANDATO DEI PERITI - OPERAZIONI PERITALI - INDENNIZZO SEPARATO</b>
----	---

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che potevano aver aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO";
- 3) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati, determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al precedente art. 25;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

**CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE ALL RISKS ELETTRONICA** elaborato da Viras International Insurance Broker S.p.A per la "Arechi Multiservice S.p.A."

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

**27 ANTICIPI D'INDENNIZZO**

L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società in base alle risultanze acquisite, a condizione però che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo stesso sia prevedibile in non meno di Euro 50.000,00.

L'obbligo della Società viene in essere dopo 30 giorni dalla data della denuncia, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Tale acconto non può comunque essere superiore a Euro 500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso di danno ad un bene assicurato a valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra viene effettuata come se tale condizione non esistesse.

Per tale bene però, oltre all'anticipo di cui sopra, la Società procede al pagamento del supplemento d'indennizzo in base allo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione, riparazione, rimpiazzo; più precisamente, viene effettuata entro 30 giorni da quando sia stata esibita regolare fattura comprovante i lavori già eseguiti.

**28 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla definizione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra il caso di dolo dell'Assicurato o del Contraente. L'Assicurato è comunque legittimato ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro l'impegno garantito da fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari all'indennizzo, rilasciata da Istituti di Credito o Compagnie di Assicurazione, di restituire quanto percepito. Detto importo da restituire dovrà inoltre essere maggiorato degli interessi legali maturati, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

**29 ONORARI PERITI**

La Società rimborsa le spese e gli onorari del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

In caso di lodo arbitrale, rimane pure a carico della Società la quota parte di spese e onorari competenti al terzo perito, a condizione che l'esito del lodo sia anche solo parzialmente favorevole all'Ente Contraente.

**30 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA**

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di azione di surroga prevista dall'Art. 1916 del Codice Civile, a condizione che il Contraente o l'Assicurato non esercitino essi stessi tale azione di rivalsa nei confronti dell'eventuale responsabile del danno.

**PARTITE ASSICURATE**

**1 - Beni assicurati**

Apparecchiature elettriche ed elettroniche di varie marche e modelli, compresi relativi accessori, pertinenze e conduttori esterni, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: Centro di calcolo ed elaborazione dati, computers, stampanti, videoterminali, calcolatori, impianti telefonici, segreterie telefoniche, risponditori, apparati interfonici, impianti di condizionamento, antifurto, antincendio, macchine per scrivere, per calcolare, fotocopiatrici, telex, telefax, attrezzature d'ufficio in genere, gruppi di continuità, TV, videoregistratori, videocamere, macchine fotografiche, mixer, proiettori, monitor, apparecchiature e strumentazioni didattiche e scientifiche, apparecchiature per la trasmissione di immagini e suoni, di sostanze di rilevatori di dati in genere, PC portatili, ecc. e quanto altro di similare di proprietà dell'Assicurato, in locazione, uso, comodato o comunque nella disponibilità dell'Assicurato ed ovunque ubicati.

Si precisa che relativamente alle apparecchiature mobili in genere (costruite o progettate per l'uso mobile e/o portatile) le stesse si intendono garantite anche se temporaneamente o stabilmente all'aperto, o trasportate su mezzi di trasporto, o in strutture che operano in convenzione con il Contraente, salvo quanto disposto nell'art. 45- DANNI DA FURTO.

I beni assicurati sopra descritti si intendono quelli risultanti dai libri cespiti e/o da altri documenti contabili (fatture, etc.) o comunque a qualsiasi titolo detenuti e/o usati. In caso di sinistro si farà riferimento ai suddetti documenti.

**2 - Supporti dati, spese di ricostruzione dei dati e del software**

Si assicurano programmi e spese di ricostruzione dati a seguito di perdite e i danni materiali e diretti indennizzabili in base alle condizioni tutte della successiva sezione, - Danni Indennizzabili - e altri danni diretti non escluse dalle Condizioni, anche quando non vi sia un danno materiale coperto a termini della successiva sezione , - Danni Indennizzabili -, cioè quando dati e programmi siano danneggiati da mancanza di corrente, sovratensione, sottotensione, manipolazioni di dati e programmi dovute ad azioni fraudolente, infezioni da virus ed altri programmi dannosi, errori di manipolazioni del personale addetto compreso la scelta del programma, arresto, malfunzionamento di impianti al servizio di quelli elettronici e dei collegamenti, scariche elettrostatiche, perturbazioni elettromagnetiche.

**3 - Maggiori Costi**

Intesi come i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, incorsi durante il periodo di indennizzo per ridurre al minimo l'interruzione o la riduzione dell'attività svolta dall'Assicurato.

Gli ulteriori costi di carattere non continuativo ragionevolmente necessari e documentati, sostenuti per la prosecuzione dell'esercizio, in aggiunta a quelli indennizzabili già descritti.

**4 - Ricorso di Terzi**

inteso come le conseguenze della Responsabilità Civile attribuibili al Contraente a termini degli Artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per i danni a beni immobili e mobili di proprietà di Terzi, causati da eventi indennizzabili dal presente contratto.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti a Terzi da mancato o ritardato avvio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per il Ricorso di Terzi e sino a concorrenza del 30% del massimale stesso.

Questa garanzia non prevede l'applicazione dell'Art. 1907 del C.C. (Assicurazione parziale).

**CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE ALL RISKS ELETTRONICA** elaborato da Viras International Insurance Broker S.p.A per la "Arechi Multiservice S.p.A."

	<b>Beni assicurati</b>	<b>Somme Assicurate</b>
1	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE D'UFFICIO	Euro 10.000,00
2	APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE ALL'ESTERNO DELL'UBICAZIONE	Euro 10.000,00

TOTALE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	Euro 20.000,00
-------------------------------------	----------------

**DANNI INDENNIZZABILI**

Previa deduzione, sinistro per sinistro, dello scoperto e/o della franchigia eventualmente previsti, la Società indennizza tutti i

A	DANNI MATERIALI	subiti e, più precisamente i
a1	DANNI DIRETTI	verificatisi per effetto diretto di taluno dei rischi garantiti dalla presente assicurazione e descritti nei successivi articoli – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (artt. 31-35-38)
a2	DANNI CONSEGUENZIALI	verificatisi come conseguenza immediata dell'azione di taluno dei rischi garantiti, compresi i guasti cagionati per ordine delle Autorità, dell'Assicurato o da chi per lui allo scopo di arrestare o ridurre od impedire gli effetti di un rischio garantito e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto

La Società risponde altresì delle

b	SPESE DI DEMOLIZIONE E DI SGOMBERO	nonché di trasporto al più vicino scarico autorizzato, i residui del sinistro cagionato da taluno dei rischi garantiti
---	------------------------------------	--

**APPARECCHIATURE ELETTRONICHE – Parte I**

**31 | OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga a risarcire all'Assicurato le perdite ed i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti all'uso cui sono destinati, siano essi in funzione o fermi, vengano smontati, rimossi, rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione o riparazione o vengano installati in altra sede e/o comunque nella disponibilità dell'Assicurato, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Ai fini della presente assicurazione, per perdite o danni materiali e diretti, si devono intendere, a titolo esemplificativo ma non limitativo, le perdite ed i danni causati da:

1. incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi di dipendenti o terzi;
2. mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, di controllo o automatismo, di regolazione di segnalazione o di condizionamento dell'aria;
3. difetti del materiale o di costruzione, errori di progettazione e di montaggio;
4. caduta, urto, collisione o eventi similari;
5. ostruzione da, o introduzione di corpi estranei;
6. effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio, deficienza di isolamento, corti circuiti o arco voltaico, effetti di elettricità statica;
7. incendio o opere di spegnimento dello stesso, fumo, gas e vapore, fulmine ed esplosione, caduta di aeromobili o di oggetti caduti da essi, superamento del muro del suono;
8. bufera, uragano, tempesta, gelo, movimenti del ghiacci, allagamento, inondazione, valanghe, terremoto, maremoti o eruzioni vulcaniche;
9. rapina, furto o tentativo di furto;
10. acqua condotta, acqua piovana, intasamento di scarichi, gronde e pluviali, colaggio da impianti automatici di estinzione, anche a seguito di rottura di essi.

**32 | ESCLUSIONI**

L'assicurazione non comprende i danni e/o perdite causati da:

1. dolo dell'Assicurato;
2. costi sostenuti per la registrazione e la rettifica dell'anormale funzionamento del bene assicurato, a meno che tale registrazione o verifica sia resa necessaria da un sinistro indennizzabile ai termini del presente contratto;
3. di deperimento, logoramento, corrosioni, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento;
4. causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
5. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
6. perdite o danni indiretti di qualsiasi natura;
7. per le cose fisse, i danni verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico, se avvenuti al di fuori delle ubicazioni;
8. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati;
9. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
10. attribuiti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
11. a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
12. per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di intervento o d'inventario;
13. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, di occupazione militare, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
14. montaggio e smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione o revisione;
15. cyber risk- virus informatici;
16. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate

**CAPITOLATO SPECIALE** per l'**ASSICURAZIONE ALL RISKS ELETTRONICA** elaborato da Viras International Insurance Broker S.p.A per la "Arechi Multiservice S.p.A."

dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

33	DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE
----	----------------------------------

La copertura è prestata nella formula a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

34	FRANCHIGIA
----	------------

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato l'importo di Euro 500,00.

**SUPPORTI DATI, SPESE DI RICOSTRUZIONE DEI DATI E DEL SOFTWARE – Parte II**

**35** | **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Si assicurano programmi e spese di ricostruzione dati a seguito di perdite e i danni materiali e diretti indennizzabili in base alle condizioni tutte della precedente Parte I (Apparecchiature Elettroniche) e altri danni diretti non escluse dalle Condizioni, anche quando non vi sia un danno materiale coperto a termini della precedente Parte I (Apparecchiature Elettroniche), cioè quando dati e programmi siano danneggiati da mancanza di corrente, sovratensione, sottotensione, manipolazioni di dati e programmi dovute ad azioni fraudolente, infezioni da virus ed altri programmi dannosi, errori di manipolazioni del personale addetto compreso la scelta del programma, arresto, malfunzionamento di impianti al servizio di quelli elettronici e dei collegamenti, scariche elettrostatiche, perturbazioni elettromagnetiche.

In caso di danno, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati, quali ricerca e recupero delle informazioni, loro immissione manuale e/o realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla ricostruzione degli archivi, anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Resta inteso e convenuto che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia prevista per i Danni materiali e diretti all'hardware.

**36** | **ESCLUSIONI**

Ferme restando le esclusioni di cui alla precedente Parte I, non sono indennizzabili:

1. i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore ed a centinatura per svista;
2. la perdita di dati avvenuta durante le elaborazioni non completate, non terminate;
3. i danni da modifica dei programmi eseguita senza benestare e controllo da parte dei progettisti degli stessi o da parte di chi detiene le licenze;
4. le spese occorse, a seguito del sinistro, per migliorare i programmi, dati, eliminare errori di progettazione, errori di lettura;
5. le spese che sarebbero state comprese nelle operazioni di manutenzione in base a quanto previsto dall'art. 18;
6. il trasporto di dati e programmi (registrati su supporti) fuori dei locali del centri elaborazione dati delle sedi dell'Assicurato.

**37** | **SCOPERTO**

Per ciascun sinistro resterà a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% dell'ammontare del danno indennizzabile, senza che egli possa farlo assicurare da altri, sotto pena di decadenza di ogni altro diritto all'indennizzo.



**MAGGIORI COSTI – Parte III**

**38** | **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

In caso di sinistro, indennizzabile a termini delle precedenti Parti I e II, che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento dei beni assicurati, la Società indennizza:

- i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, incorsi durante il periodo di indennizzo per ridurre al minimo l'interruzione o la riduzione dell'attività svolta dall'Assicurato;
- gli ulteriori costi di carattere non continuativo ragionevolmente necessari e documentati, sostenuti per la prosecuzione dell'esercizio, in aggiunta a quelli indennizzabili già descritti.

Ogni spesa sostenuta dall'Assicurato per evitare o ridurre il danno di inattività deve essere notificata alla Società pena la decadenza dal diritto all'indennizzo.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Resta inteso e convenuto che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia prevista.

**39** | **ESCLUSIONI**

Ferme restando le esclusioni di cui alle precedenti Parti I e II, la Società esclude dall'indennizzo:

1. i danni indiretti, le ammende o danni conseguenti a rotture di contratto per mancato o ritardo adempimento degli ordini, per perdita di premi di produzione ed in genere per penalità di qualsiasi natura;
2. le spese sostenute a seguito della mancanza di fornitura di corrente elettrica da parte dell'Ente che provvede alla sua distribuzione;
3. mancanza di fondi da parte dell'Assicurato per ripristinare il normale svolgimento dell'attività (salvo quanto previsto all'Art. 27 "Anticipi d'Indennizzo");
4. le spese coperte dalle altre Sezioni di polizza;
5. tutte le spese non preventivamente concordate con la Società o con il suo incaricato, nel caso di danni di importo superiore al 50% del massimale assicurato con la presente Sezione.

**40** | **PERIODO DI INDENNIZZO**

E' il periodo che inizia al momento in cui si verifica il sinistro e termina non oltre i 6 mesi successivi, durante i quali l'attività dell'Assicurato subisca le conseguenze del sinistro stesso.

**41** | **FRANCHIGIA**

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato l'importo di Euro 500,00.

**CONDIZIONI PARTICOLARI**

**42 | DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE**

La copertura è prestata nella formula a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile

**43 | RICORSO TERZI**

La società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni da mancato o ritardato avvio, interruzione o sospensione, totale o parziale, dell'utilizzo dei beni di terzi, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e fino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.

L'assicurazione non copre i danni, a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.

L'Assicurato o il Contraente devono immediatamente informare la Società delle procedure civili e penali promosse contro l'assicurato, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. Viene comunque riservata all'Assicurato la facoltà di gestione della vertenza attraverso l'avvocatura dello Stato.

L'Assicurato deve però astenersi da qualunque transazione o riconoscimento delle proprie responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica il disposto dell'art. 1917 del Codice Civile.

**44 | PARIFICAZIONE DEI DANNI**

Sono parificati ai danni garantiti con la presente polizza anche i guasti provocati dalle Autorità, dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare, evitare o diminuire l'evento dannoso.

**45 | DANNI DA FURTO**

Relativamente ai danni da furto, l'indennizzo avverrà previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto pari al 20% dell'importo liquidabile a termini di polizza con il minimo della franchigia prevista all'art. 41, se

- a) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, non sia difesa, per tutta la sua estensione, da porte o vetrate chiuse con serrature o robusti lucchetti o altri congegni atti a determinare una chiusura efficace;
- b) i mezzi di chiusura sopra indicati non esistano o non risultino operanti.

La garanzia è inoltre operante, senza l'applicazione dello scoperto/franchigia sopra indicati anche se l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate con uso fraudolento di chiavi o sottrazione delle stesse.

**46 | ONORARI PERITI**

La società risponde delle spese e onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente nel disposto delle Norme che regolano la Gestione dei Sinistri, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito,

47	EVENTI SOCIOPOLITICI
----	----------------------

Si prende atto che la Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni, materiali e diretti, causati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio.

48	CONDUTTORI ESTERNI
----	--------------------

La garanzia è estesa ai conduttori esterni collegati con i beni assicurati, e alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile agli impianti assicurati.

49	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
----	-----------------------------

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori

CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le Parti dichiarano di aver preso conoscenza e di approvare specificamente le disposizioni seguenti articoli delle Norme di Assicurazione:

Art. - 1 - DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA – PAGAMENTO DEL PREMIO

Art. - 6 - FORO COMPETENTE

Art. - 8 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. - 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Art. -14 - VARIAZIONI NORMATIVE

Art. -15- VARIAZIONE DEL CONTRAENTE

Art. - 22 - FACOLTA' BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Art. - 23 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Art.18-32-36-39 ESCLUSIONI

CONDIZIONI PARTICOLARI

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

---

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che eventualmente ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali,disgiuntamente ad opera del Broker e degli Assicuratori.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

**SCOPERTI – FRANCHIGIE - LIMITI DI INDENNIZZO**

<b>GARANZIE PRESTATE</b>	<b>SCOPERTI / FRANCHIGIE (Sc.) (Fr.) per sinistro</b>		<b>LIMITI DI INDENNIZZO</b>
DANNI AI BENI ASSICURATI - PARTE I	Sc. Nessuno	Fr. Euro 500,00	
SUPPORTI DATI – PARTE II	Sc. 10%	Fr. nessuna	Euro 5.000,00 per sinistro
MAGGIORI COSTI – PARTE III	Sc. Nessuno	Fr. Euro 500,00	6 mesi ed Euro 5.000,00 per sinistro
ONORARI PERITI	Sc. Nessuno	Fr. nessuna	10% della somma assicurata con il massimo di Euro 5.000,00 per anno
CONDUTTORI ESTERNI	Sc. Nessuno	Fr. nessuna	Euro 5.000,00 per anno
TERREMOTO, MAREMOTO, ERUZIONI VULCANICHE	Sc. 10% con il minimo di	Euro 5.000,00	50% della somma assicurata
RAPINA, FURTO e TENTATO FURTO e in caso di mezzi di chiusura insufficienti	Sc. 20% con il minimo di	Euro 1.000,00	
RICORSO TERZI	Sc. Nessuno	Fr. nessuna	Euro 5.000,00 per anno Euro 3.000,00 per sinistro
MANCATO INIZIO, INTERRUZIONE, SOSPENSIONE ATTIVITA'	Sc. Nessuno	Fr. nessuna	Il 30% della somma assicurata per "Ricorso Terzi"
EVENTI SOCIO-POLITICI	Sc. Nessuno	Fr. Euro 2.500,00	70% della somma assicurata
SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO	Sc. Nessuno	Fr. nessuna	Euro 5.000,00 per anno

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ'